



Montebelluna, 27 marzo 2020

**DOTTORI COMMERCIALISTI  
AVVOCATI**

**MASSIMO TESSER**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**LUIGI SERRAGLIO**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NICOLETTA GALLINA**  
DOTT. COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**PARTES LEGAL**

**STEFANO VECCHIATO**  
AVVOCATO

ANDREA ZAMPREGNO  
AVVOCATO STABILITO  
ABOGADO  
PROCURATORE SPORTIVO FIFA

LISA FAVERO  
AVVOCATO

PIERFRANCESCO ZANDONA  
AVVOCATO

LEONARDO BRIAN  
ABOGADO  
(SEDE DI BARCELONA)

**AREA COMMERCIALISTI**

MICHELA ZANETTI  
DOTT. AREA FISCALE

CARMEN TONELLO  
RAG. AREA FISCALE

FRANCESCO FERRARESE  
DOTT. AREA SOCIETARIA

ELENA TESSER  
RAG. AREA CONTABILE

ALESSIA SCANDIUZZI  
RAG. AREA CONTABILE

LISA DE BORTOLI  
RAG. AREA CONTABILE

MICHELA FENU  
RAG. AREA CONTABILE

**AREA INTERNAZIONALIZZAZIONE**

FLAVIA RAMELLA  
EXPORT MANAGER

GIULIO GIAI  
EXPORT MANAGER

GIOVANNI PECORARI  
EXPORT MANAGER

**AREA AMMINISTRATIVA**

KATY MATTAROLLO  
RAG. AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

**OF COUNSEL:**

VITO PAPA  
DOTT. MARKETING STRATEGICO  
(SEDE DI TREVISO)

## **CORONAVIRUS e DECRETO “CURA ITALIA”**

### **Commento agli articoli 83, 91, 103 e 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18**

Gentili Clienti,

attese le difficoltà determinate dall'emergenza sanitaria in atto, si ritiene di farVi cosa gradita nel porre alla Vostra attenzione alcune delle misure introdotte dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18, c.d. decreto “Cura Italia”, le quali potrebbero interessare la Vostra attività e/o posizione.

#### **A. Sui ritardi e/o inadempimenti contrattuali**

L'art. 91 del decreto “Cura Italia” stabilisce che il rispetto delle misure di contenimento adottate per fronteggiare la diffusione del COVID-19, debba essere sempre valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore per mancato e/o ritardato adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 (“Responsabilità del debitore”) e 1223 (“Risarcimento del danno”) c.c., anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze e/o penali connesse a tali ritardati e/o omessi adempimenti.

In altre parole la responsabilità della parte inadempiente potrà escludersi solo quando

- l'inadempimento e/o il ritardo nell'adempimento sia conseguenza diretta della circostanza di aver osservato ovvero aver subito i provvedimenti restrittivi di cui sopra;
- l'impedimento al corretto adempimento dell'obbligazione sia definitivo, vale a dire non vi siano soluzioni alternative, sulla base di una valutazione che dovrà essere operata in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.

Esempi:

- sospensione dell'attività di impresa per la difficoltà di garantire la sicurezza dei lavoratori o di organizzare l'azienda nel rispetto delle misure imposte per far fronte all'emergenza sanitaria (ad es. carenza di mascherine,



in ambienti di lavoro in cui sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale di un metro) .

- nell'ambito contratti di appalto, l'oggettiva difficoltà di reperire il materiale per l'esecuzione delle opere ovvero le strutture alberghiere per i propri dipendenti in trasferta nonché la sospensione dell'attività dei propri subappaltatori;
- imprese esercenti le attività sospese in forza del D.P.C.M. del 22 marzo 2020, con riferimento all'esecuzione delle obbligazioni impedita da tale sospensione.

Quanto all'ambito di applicazione dell'art. 91, co. 1, appare ragionevole ritenere che esso si riferisca, in generale, a tutte le obbligazioni scaturenti da contratti per i quali non siano stati adottati specifici provvedimenti (es. art. 95 del decreto "Cura Italia", il quale prevede la sospensione del versamento dei canoni di locazione per il settore sportivo), quali, a mero titolo esemplificativo:

- contratti di locazione ad uso abitativo e commerciale;
- contratti di appalto e prestazione d'opera;
- contratti di compravendita (forniture);
- contratti assicurativi.

## **B. Sullo svolgimento delle assemblee di società**

L'art. 106 del decreto "Cura Italia" introduce la possibilità di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio (al 31.12.2019) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, in deroga a quanto previsto dalle previsioni codicistiche (art. 2364, co. 2 e 2478 bis c.c.) e statutarie, senza necessità di darne alcuna motivazione nella relazione di gestione ovvero nella nota integrativa.

La citata disposizione si applica alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.



**C. Sulla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza**

L'art. 103, comma 1, del decreto "Cura Italia" dispone la sospensione fino al 15 aprile 2020 di ogni termine, anche ordinatorio, relativo ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020, esclusi quelli per il pagamento di stipendi, emolumenti e retribuzioni per lavoro autonomo.

In particolare, il successivo comma 2 del citato articolo prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Il comma 6 del citato articolo, infine, sospende l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, sia ad uso abitativo che ad uso diverso, fino al 30 giugno 2020.

**D. Sulla sospensione dei termini in materia di giustizia civile e penale**

L'art. 83 del decreto "Cura Italia" conferma la sospensione di ogni termine giudiziario, sia in materia civile che penale, per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 15 aprile 2020.

In questo periodo le udienze fissate sono rinviate d'ufficio ed è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto in materia civile e penale.

Vi sono delle eccezioni, indicate al comma 3 del citato articolo D.L., attinenti a procedimenti che presentano carattere d'urgenza e sono pertanto indifferibili (in tali casi, tuttavia, vengono adottate procedure per l'esecuzione degli incombeni in via telematica).

Restano sospesi, infine, anche i termini per lo svolgimento di ogni attività nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR).

\*\*\*\*\*



**PARTES**<sup>®</sup>  
AT YOUR SIDE

Vi ricordiamo che siamo a Vostra disposizione per aiutarVi nell'analisi di ogni situazione di Vostro interesse, tanto sotto il profilo legale che sotto il profilo economico-finanziario e fiscale, in modo da supportarVi e permetterVi di trovare la soluzione più adeguata alle Vostre esigenze.

Con i migliori saluti.

Studio Partes Legal

[studio@partes.it](mailto:studio@partes.it)

[www.partes.it](http://www.partes.it)

**MONTEBELLUNA (TV)** Via Bassanese, 61/2 | 31044 | tel. +39 0423.614094 | fax. +39

0423.349911

**VALDOBBIADENE (TV)** Via Roma, 6 | 31049 | tel. e fax. +39 0423.1916647

**TREVISO** Via Canova 27 | 31100 | tel. +39 0422.0430893 | fax. +39 0422.029909

**SPAGNA - Barcellona** Car. Granada del Penedès,10 - 08006 | tel. +34.935.143997 | fax.  
+34.931.270766